



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 46 DEL 26-11-2014

Oggetto: RETROCESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BRIANZACQUE S.R.L. DETENUTE DA AMBIENTE ED ENERGIA BRIANZA (AEB) S.P.A. DI SEREGNO (MB) E DA SOCIETA' DALLA STESSA PARTECIPATE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si		10	CICERI Marco	Si	
2	GALBIATI Roberto	Si		11	ROSSETTI Marcello	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si		12	MOTTA Adriano	Si	
4	GALLI Franco	Si		13	SALA Luisa	Si	
5	FEUDALE FOTI Matteo	Si					
6	SAINI Liliana	Si					
7	SAINI Rosalba Maria	Si					
8	BASSI Laura Cinzia	Si					
9	LISSONI Giuseppe	Si					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	ALBERTI Edoardo Saul	Si	
2	CURTI Laura		Si

Assiste il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RETROCESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BRIANZACQUE S.R.L. DETENUTE DA AMBIENTE ENERGIA BRIANZA (AEB) S.P.A. DI SEREGNO E DA SOCIETA' DALLA STESSA PARTECIPATE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Illustra l'argomento il **Presidente**.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 26.11.2014 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente normativa:

- Artt. 48 e 49 della L.R. 26/2003, così come modificati dall'art. 1 comma 1 lettera t) della L.R. 21/2010;
- il D.Lgs. 152/2006 in tema di "Norme in materia ambientale";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 561 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), in materia di vincoli agli Enti Locali ad acquisire nuove partecipazioni, che ha abrogato il comma 32 dell'art.14 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, prevedendo invece l'obbligo per le Amministrazioni Locali di farsi carico nei propri bilanci di eventuali perdite delle società dalle stesse partecipate;

Considerato che:

- la disciplina del servizio idrico contenuta nel richiamato D.Lgs. 152/2006 prevede una gestione unitaria delle risorse idriche, secondo un modello gestionale di tipo integrato teso al superamento del frazionamento delle gestioni e al miglioramento delle condizioni del servizio offerto agli utenti, nonché all'accrescimento dell'efficienza tecnica ed economica dello stesso mediante la gestione del servizio sulla base di dimensioni ottimali individuate a livello di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- la normativa di settore a livello regionale, contenuta nel capo III della richiamata L.R. 26/2003, prevede in tal senso che il servizio idrico integrato venga affidato ad un unico Soggetto Gestore;

Rilevato che:

- il Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza, con deliberazione n. 9 del 12/05/2009, ha istituito, ai sensi del richiamato art. 48 della L.R. 26/2003, l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza - ATO MB;
- Regione Lombardia, con l'approvazione della L.R. 21/2010, ha affidato alle Province le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito per il servizio idrico integrato, previa costituzione di uno specifico ufficio-azienda funzionale ai sensi dell'art. 114 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- la Giunta Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza, con deliberazione n. 85 del 25/05/2011, ha affidato a Brianzacque S.r.l., con sede in Monza, la gestione del servizio idrico integrato fino al 31/12/2011, salva la facoltà per le sole società "conformi" – ex art. 5 comma 8 della L.R. 18/2006 – di proseguire nella realizzazione degli investimenti in corso in convenzione con la stessa;

- la Conferenza dei Comuni della Brianza, in data 22/12/2011, ha reso parere vincolante e favorevole, avente ad oggetto:
 - a) l'affidamento della gestione ventennale del servizio idrico a Brianzacque S.r.l.;
 - b) l'espressione di specifico *"indirizzo agli Enti Locali interessati affinché dispongano alle società patrimoniali interessate che detengono le quote di Brianzacque S.r.l. di recederle, con gli strumenti tecnici più opportuni in relazione alle singole situazioni, ai Comuni stessi e alla Provincia di Monza e della Brianza entro il 30/06/2012"*,
 - c) la conferma dell'efficacia alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 25/05/2011 nelle more del perfezionamento del suddetto processo.
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 320 del 25/11/2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2 e 4 dell'art. 49 della L.R. 26/2003, introdotti dall'art. 1 comma 1 lettera t) della L.R. 21/2010, nella parte in cui prevedono che gli Enti Locali possano costituire una società patrimoniale d'ambito mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d'ambito, in quanto contrastano con il principio statale della proprietà pubblica delle reti;
- Regione Lombardia, a seguito della rilevata sentenza della Corte Costituzionale n. 320 del 25/11/2011, dovrà provvedere ad adottare adeguati provvedimenti normativi in relazione alla proprietà di reti e impianti del servizio idrico;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza, in data 20/04/2012, ha relazionato alla Conferenza dei Comuni della Brianza in merito al processo di riorganizzazione del servizio idrico che prevede un gestore unico, Brianzacque S.r.l., partecipato dai Comuni del territorio provinciale, anche mediante la retrocessione delle quote possedute dalle società patrimoniali agli Enti Locali soci di tali società patrimoniali;
- la Conferenza dei Comuni della Brianza, in data 27/12/2012, ha reso parere favorevole obbligatorio e vincolante avente il seguente contenuto:
 1. ribadire l'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto, individuato in Brianzacque S.r.l., e prorogare di ulteriore sei mesi, fino al 30/06/2013, la scadenza ultima per la definizione della ristrutturazione dell'assetto societario di Brianzacque S.r.l. al fine della sua configurazione finale in società "in house", a prosecuzione del percorso indicato nella Conferenza dei Comuni con delibera n.1 del 22/12/2011;
 2. ribadire l'indirizzo agli Enti Locali interessati affinché dispongano alle società patrimoniali che detengono le quote di Brianzacque S.r.l. di retrocederle, con gli strumenti tecnici più opportuni in relazione alle singole situazioni, ai Comuni stessi e alla Provincia di Monza e Brianza entro il 30/06/2013;
 3. ribadire l'indirizzo a Brianzacque S.r.l. di presentare ad ATO-MB e a tutti gli Enti Locali una proposta di revisione statutaria nella configurazione di società "in house" conforme alle attuali normative e di attuare un percorso di consolidamento finalizzato ad ottimizzare i flussi finanziari e garantire gli investimenti attuali e futuri;
- con deliberazione del 03/06/2013 l'assemblea dei soci di Brianzacque S.r.l. ha provveduto alla revisione statutaria nella configurazione di società *in house*;
- la Conferenza dei Comuni di ATO-MB, in data 26/06/2013, ha espresso parere favorevole alla conferma dell'affidamento, già disposto con provvedimento del 22/12/2011 e successivamente confermato con provvedimento del 27/12/2012, del servizio idrico integrato ad un unico soggetto, individuato in Brianzacque S.r.l., ferma restando la necessità di definire il procedimento di riassetto societario secondo il modello del cosiddetto *in house providing*, ovvero di garantire la partecipazione diretta dei Comuni e della Provincia di Monza e della Brianza quali soci di Brianzacque S.r.l., nel rispetto della disciplina comunitaria che consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica secondo tale modello gestionale, purché il soggetto affidatario risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario (società direttamente partecipata dagli Enti Locali, controllo analogo, attività svolte prevalentemente per l'Ente o per gli Enti che le controllano);
- le assemblee straordinarie di A.L.S.I. S.p.a. e Brianzacque S.r.l., con deliberazioni assunte rispettivamente in data 21/12/2013 e in data 23/12/2013, hanno approvato apposito progetto di

fusione per incorporazione di A.L.S.I. S.p.a. e Brianzacque S.r.l., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile: tale progetto di fusione può pacificamente inquadrarsi all'interno del più ampio progetto aggregativo industriale fra gli operatori del territorio della Provincia di Monza e della Brianza in materia idrica, che vede in Brianzacque S.r.l. il soggetto affidatario della gestione unica del servizio idrico integrato in ambito provinciale;

Rilevato altresì che:

- Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.a., con sede in Seregno, società partecipata al 2,13% dal Comune di Sovico:
 1. detiene partecipazioni in Brianzacque S.r.l. in via diretta, in misura pari allo 0,580% del capitale sociale;
 2. detiene partecipazioni in via indiretta in Brianzacque S.r.l. per il tramite della propria controllata Gelsia Reti S.r.l. (la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in via diretta in Brianzacque S.r.l. in misura pari al 3,9408% (dato al 01/07/2014) del capitale sociale);
 3. con nota del 04/02/2014, protocollo n. 70, ha comunicato che la propria assemblea societaria, riunitasi in data 31/01/2014, ha ribadito la linea, già precedentemente espressa, dell'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico Brianzacque S.r.l. e ha definito di porre all'ordine del giorno di una successiva assemblea la verifica delle modalità più opportune per addivenire al trasferimento agli Enti Locali suoi soci delle quote di partecipazione in Brianzacque S.r.l. detenute dal Gruppo AEB-Gelsia, nel rispetto delle vigenti normative di settore e con riserva dei propri soci di sottoporre ai rispettivi organi consiliari i risultati della verifica per le decisioni di competenza;
 4. nella successiva assemblea del 21/02/2014 ha riaffermato la volontà di coltivare l'ipotesi di trasferimento delle partecipazioni detenute dal Gruppo AEB/Gelsia in Brianzacque S.r.l.;
 5. nella successiva assemblea del 27/06/2014 ha stabilito di procedere al perfezionamento della prima fase della complessa operazione di retrocessione, chiedendo a Gelsia Reti S.r.l. di adottare gli atti necessari per la retrocessione ai propri soci della partecipazione attualmente detenuta in Brianzacque S.r.l. e a Gelsia S.r.l. quelli necessari per la retrocessione della partecipazione in Brianzacque S.r.l. che sarà dalla stessa acquisita nel corso dell'operazione e per effetto della stessa.

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 20 del 27/06/2013 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alla riorganizzazione del servizio idrico integrato";
- n. 33 del 30/10/2013 avente ad oggetto "Acquisizione delle quote di partecipazione in Brianzacque S.r.l. detenute da Alsi S.p.a. per l'attuazione dell'iter procedurale di riorganizzazione del servizio idrico integrato";
- n. 40 del 17/12/2013 avente ad oggetto "Progetto di fusione di Alsi S.p.a. in Brianzacque S.r.l. redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. congiuntamente con la società incorporante Brianzacque S.r.l. – Approvazione provvedimenti conseguenti";

Dato atto che con nota del 21/10/2014, agli atti, è stato precisato da Gelsia Reti S.r.l. che l'operazione di assegnazione agli Enti Locali soci delle partecipazioni detenute da AEB S.p.a. e Gelsia Reti S.r.l. in Brianzacque S.r.l. è frutto della scelta operata dall'ATO-MB e dalla Conferenza d'Ambito di identificare Brianzacque il gestore del servizio idrico integrato e della conseguente scelta di trasformarla in società partecipata direttamente ed esclusivamente dagli Enti Locali;

Visto l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A"), espresso dall'organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 3 commi 27 e ss. della L. 244/2007:

- l'acquisizione della partecipazione in Brianzacque S.r.l. può essere autorizzata in quanto tale società ha per oggetto, stante la sua qualità di affidataria del servizio idrico integrato, servizio pubblico locale di indubbio interesse generale, nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sovico;
- la deliberazione di assunzione di nuove partecipazioni deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti;

Ritenuto, in relazione a tutto quanto sopra, di autorizzare l'acquisizione, senza oneri finanziari effettivi, delle quote di partecipazione in Brianzacque S.r.l. detenute da AEB S.p.a. di Seregno e dalla sua controllata, Gelsia Reti S.r.l., nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) distribuzione di tutte le quote di Brianzacque S.r.l. detenute da AEB S.p.a. e dalla controllata Gelsia Reti S.r.l. agli Enti Locali azionisti della stessa AEB S.p.A.;
- b) nessuna previsione di esborso di denaro da parte da parte dei medesimi Enti Locali azionisti;

Visto l'art. 42 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato "Attribuzioni dei Consigli";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che si allegano come parte integrante della presente deliberazione (Allegato "B");

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di autorizzare l'acquisizione, senza oneri finanziari effettivi, delle quote di partecipazione in Brianzacque S.r.l. detenute da AEB S.p.a. di Seregno e dalla sua controllata Gelsia Reti S.r.l., nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) distribuzione di tutte le quote di Brianzacque S.r.l. detenute da AEB S.p.a. e dalla controllata Gelsia Reti S.r.l. agli Enti Locali azionisti della stessa AEB S.p.a.;
 - b) nessuna previsione di esborso di denaro da parte dei medesimi Enti Locali azionisti.
2. Di indirizzare il Sindaco, o suo delegato, in qualità di rappresentante legale del Comune di Sovico, a intervenire in sede assembleare conformemente a quanto deliberato con il presente provvedimento.
3. Di dare altresì mandato agli organi competenti, anche a livello tecnico, di procedere in conseguenza a quanto disposto ai precedenti punti del dispositivo.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a norma dell'art. 3 comma 28 della L. 244/2007.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

- "A" Parere revisore;
- "B" Pareri tecnici

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: RETROCESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BRIANZACQUE S.R.L. DETENUTE DA AMBIENTE ENERGIA BRIANZA (AEB) S.P.A. DI SEREGNO E DA SOCIETA' DALLA STESSA PARTECIPATE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Ricevuta in data 24 ottobre 2014 la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Considerato che il Comune di Sovico detiene il 2,126% del capitale sociale della società Ambiente Energia Brianza SpA;

Visti i verbali delle assemblee ordinarie della società Ambiente Energia Brianza SpA tenutesi in data 9 dicembre 2013, 31 gennaio 2014, 21 febbraio 2014 e 27 giugno 2014 con i quali l'Assemblea dei Soci autorizza la retrocessione ai Soci di partecipazioni detenute in Brianzacque srl tramite assegnazione proporzionale di riserve di utili portati a nuovo;

Considerato che la società Brianzacque S.r.l. è una società in-house che ha per oggetto la gestione di un servizio pubblico locale di indubbio interesse generale, stante la sua qualità di affidataria del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, e che il suddetto servizio è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sovico;

Rilevato che la deliberazione di cui all'oggetto autorizza l'acquisizione di quote della società Brianzacque S.r.l. senza che da tale operazione derivi alcun esborso di denaro da parte del Comune di Sovico, essendo il risultato di una distribuzione di riserve deliberata dall'Assemblea dei Soci della società Ambiente Energia Brianza SpA;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Sovico, 11 novembre 2014

IL REVISORE DEI CONTI

Paola Cella



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 46 del 26.11.2014 avente ad oggetto:

RETROCESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BRIANZACQUE S.R.L. DETENUTE DA AMBIENTE ED ENERGIA BRIANZA (AEB) S.P.A. DI SEREGNO (MB) E DA SOCIETA' DALLA STESSA PARTECIPATE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Addi, 20.11.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Mario Blandino)




PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addi, 20.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addi 04 DIC 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 26 NOV. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 04 DIC 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO